



## COMUNE DI BOLANO

*Provincia della Spezia*

### ORDINANZA SINDACALE N 34 DEL 22/05/2020

**Oggetto: Riapertura mercato settimanale del martedì. Misure temporanee per fronteggiare l'epidemia Sars – Cov – 2.**

#### IL SINDACO

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio igienico sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';

**Preso Atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei provvedimenti successivamente emessi in ragione del progressivo aggravamento del rischio sanitario;

#### Richiamati

- Il DPCM 8/03/2020 e il DPCM 9/03/2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale;
- Il DPCM 11/03/2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19' applicabili sull'intero territorio nazionale, in particolare l'art.1 comma 1
- Il D.L. 25/03/2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19";
- Il DPCM 10/04/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Il DPCM 26/04/2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 26 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Considerata** la vulnerabilità del territorio comunale e rimarcato che l'epidemia in corso rappresenta un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza estrema;

**Dato atto** che, a norma dell'art. 3 comma 2 del DL 19/2020, i Sindaci possono emanare ordinanze contingibili e urgenti per scongiurare sul territorio comunale possibilità di aggravamento del rischio sanitario purchè non siano in contrasto con le misure statali;

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 23 del 14/04/2020 che ha disposto, per le motivazioni sopra riportate, l'obbligo per la cittadinanza di utilizzare dispositivi personali quali mascherine in caso di presenza in esercizi commerciali e luoghi aperti al pubblico;

**Visti** Il DPCM 17/05/2020 ad oggetto “Disposizioni attuative del Decreto Legge 25/03/2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da Covid – 19, e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 – recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da Covid-19 e L'ordinanza della Regione Liguria n. 30/2020 ad oggetto “Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da Covid-19 relative all'attuazione sul territorio della Regione Liguria di cui alle disposizioni del DPCM 17/05/2020 ed in particolare l'art. 1 che consente lo svolgimento di mercati – fiere e mercatini degli hobbisti;

**Visto** l'allegato 17 al DPCM 17/05/2020 “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 16/05/2020 che riporta nello specifico la scheda tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati – fiere e mercatini degli hobbisti);

**Ritenuto** pertanto di consentire lo svolgimento del mercato settimanale del martedì da parte di tutti gli operatori titolari dei posteggi a far data dal 26/05/2020 con orario 8:00 – 13:00, nel rispetto di quanto previsto dai dispositivi normativi sopra menzionati e dalle misure riportate nel presente dispositivo

#### **Visti**

- l'art. 50 comma 4 del D.Lgs nr. 267 /2000 TUEL;
- l'art. 3 del Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020;
- Il Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche e Regolamento dei mercati approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2001

#### **ORDINA**

Di **consentire** lo svolgimento del mercato settimanale del martedì in Via Fermi e nella piazza ad essa prospiciente dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con decorrenza dal 26/05/2020 e sino a nuova ordinanza di revoca delle nuove modalità legate all'emergenza epidemologica Sars – Cov – 2;

Di **sospendere** le operazioni di spunta di cui all'art. 37 Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche e Regolamento dei mercati approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2001 per cause di forza maggiore legate alla gestione dello spazio mercatale;

Di **prevedere** le seguenti prescrizioni di carattere generale per disciplinare le modalità di svolgimento e frequentazione del mercato su area pubblica:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di apposita segnaletica informativa in prossimità dell'accesso/uscita all'area mercatale;
- Distanza laterale tra un banco e l'altro di almeno un metro per garantire maggiore distanziamento dei posteggi;
- Presidio dei varchi di entrata ed uscita per garantire accessi scaglionati;
- Utilizzo dei dispositivi personali quali mascherine per i clienti

Di **prevedere** le seguenti prescrizioni a carico dei titolari di posteggio:

- Pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni mercatali di vendita;
- Obbligo di utilizzo di mascherine mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da igienizzazione frequente delle mani;
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani ad ogni banco;
- Rispetto distanziamento interpersonale di almeno un metro;

- Rispetto distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

#### **DISPONE**

La trasmissione della presente ordinanza:

- 1) Alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine e di Polizia competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) Alla Prefettura UTG della Spezia;
- 3) Alle Associazioni di categoria del settore commercio;

#### **AVVERTE**

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000;

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverte: responsabile del procedimento è il Dr. Massimo Lelli; contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 2 e seguenti) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199)

**Il Sindaco**  
**Alberto Battilani**



